

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI POSTAZIONE DI LAVORO
per IMPRESE SPIN OFF**

Tra la spin-off _____ (d'ora innanzi denominata « _____ »), con sede legale in _____, P.IVA _____, in persona del Suo Legale Rappresentante _____

e

l'Istituto di _____ della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi denominato « Istituto » o « Scuola »), con sede legale in Pisa (PI), Piazza Martiri della Libertà, 33, CAP 56127, C.F. 93008800505, Viale Rinaldo Piaggio, 34 – CAP 56025 Pontedera (PI), rappresentata dal Direttore d'Istituto, Prof. Paolo Dario, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza dell'art. 50, 4 comma del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" e del D.R. n. 369 del 20.11.2013, denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- a) la società _____, costituitasi con atto notarile in Pisa in data _____, è stata accreditata quale impresa spin-off della Scuola in data _____;
- b) la Scuola, quale ente di istruzione universitario ad ordinamento speciale, è organizzata al suo interno, ai sensi del proprio Statuto, in Istituti di ricerca, tra cui l'Istituto _____, che operano in aree scientifico-disciplinari riconducibili alle scienze applicate;
- c) per lo svolgimento delle attività di ricerca congiunte e di attività proprie, _____ ha rivolto alla Scuola in data _____ una richiesta di utilizzo di spazi (accompagnati da una casella di posta), al fine di poter stabilire presso i locali dell'Istituto _____ della Scuola la propria sede operativa;
- d) ai sensi dell'art. 4, comma 3 del "*Regolamento interno per la disciplina dei rapporti con le imprese Spin-off e con gli Organismi di ricerca Spin-Off senza fini di lucro operanti nell'interesse della Scuola*" (brevemente denominato "Regolamento Spin-Off") la Scuola svolge servizi di sostegno a favore della nascita, avviamento e sviluppo delle proprie imprese Spin-Off (tra cui l'ospitalità presso proprie strutture), regolati mediante apposite convenzioni;

PRESO ATTO

- a) del Provvedimento del Direttore di Istituto emanato in data _____ OPPURE della delibera della Giunta di Istituto che attesta la presenza di uno spazio utile, nell'ambito di un locale interno alla struttura, da destinare a _____, _____ ha avanzato richiesta di utilizzo, ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto;
- b) della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte essenziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della convenzione

- L'Istituto e _____ convengono di stabilire, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento Spin-Off della Scuola, un rapporto di collaborazione scientifica nell'ambito del _____, per

la realizzazione di un programma di valorizzazione dei risultati della ricerca della Scuola nel campo della neuroingegneria, diretto a verificare possibili sviluppi applicativi delle conoscenze e delle esperienze ivi presenti. Le Parti convengono altresì di disciplinare mediante la presente Convenzione le modalità e le condizioni di utilizzo di uno spazio in comodato come meglio specificato nei successivi articoli 3 e 5, nonché gli aspetti inerenti la sicurezza di cui all'art. 11.

Articolo 3 – Impegni della Scuola

Al fine di consentire la realizzazione del programma di cui all'art. 2 e lo svolgimento delle attività proprie di Spin-off, l'Istituto concede a Spin-off l'utilizzo di:

- una postazione di lavoro (scrivania) situata nell'ambito del locale ____ piano I Edificio A adibito a sede di Istituto - e dei servizi alla stessa connessi precisati all'art. 5;
- una casella postale dedicata alla ricezione della corrispondenza sempre presso la sede amministrativa dell'Istituto, _____
- .

L'Istituto inoltre si impegna a consentire al personale Spin-off l'accesso ai propri spazi e servizi di uso comune (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la biblioteca, l'area ricreativa, la foresteria, il parcheggio) secondo le modalità previste dalle proprie Policies e procedure interne alle stesse condizioni riservate al personale interno della Scuola.

Articolo 4 – Sede operativa

Le Parti convengono che Spin-off istituisca la propria sede operativa sociale presso l'Istituto, senza alcun onere o aggravio per quest'ultimo e le sue attività. Resta fermo che la Scuola non è in alcun modo responsabile per le attività riconducibili all'apertura della sede operativa ed alle attività che ivi vengono svolte in proprio da Spin-off.

Articolo 5 – Servizi forniti e spese correlate

A fronte dell'utilizzo di apposita postazione di lavoro come individuata all'art. 3 della presente Convenzione la Scuola offre a Spin-off anche la fruizione dei seguenti servizi generali e strumentali:

- a) servizio di pulizia;
- b) utenze relative ad energia elettrica, acqua, servizio dati;
- c) servizio di fonia per un valore annuo massimo di Euro ____ (____); nel caso in cui le spese telefoniche annue della postazione indicata al precedente art. 3 dovessero eccedere il suddetto importo, ____ rimborserà alla Scuola l'eccedenza secondo le modalità specificate al successivo comma, unitamente alla prima rata semestrale dell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'eccedenza.
- d) servizio di portierato, guardiania e sorveglianza (da considerarsi attivo a favore del complesso della struttura ospitante l'Istituto);
- e) servizio di condizionamento/riscaldamento.

Spin-off si impegna a rimborsare pro-quota le spese correlate ai predetti servizi quantificate forfettariamente nella somma di Euro XXXXX (XXXXX) annue da corrispondere alla Scuola in due rate semestrali anticipate di pari importo ciascuna pari ad Euro YYYYY (YYYYY), tramite Bonifico Bancario presso la Tesoreria Scuola, _____, causale "Convenzione Spin-off".

Art. 6 – Esonero da responsabilità

La Scuola non assume alcuna responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivare a Spin-off o suoi dipendenti e collaboratori, dalla fruizione o dalla mancata fruizione, per cause indipendenti dalla volontà della Scuola, dei servizi generali e strumentali di cui al precedente art. 5. Nondimeno, la Scuola si impegna a provvedere affinché tali servizi vengano erogati, dai rispettivi fornitori, con le stesse modalità con cui essi vengono somministrati a favore degli altri spazi e/o degli immobili in genere di proprietà della stessa. In ogni caso di sospensione o malfunzionamento nelle forniture dei predetti servizi, la Scuola si impegna ad attivarsi tempestivamente al fine di intraprendere tutte le attività, anche giudiziali, necessarie a ripristinare la corretta fornitura.

Articolo 7 – Pubblicazioni e proprietà intellettuale

L'insieme delle conoscenze ed i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuali preesistenti all'attivazione della presente Convenzione e comunque sviluppati od acquisiti da una Parte indipendentemente, resteranno di proprietà di detta Parte. I diritti sui risultati delle attività di ricerca connesse all'esecuzione di contratti futuri tra le due Parti saranno disciplinati da disposizioni specifiche previste dai suddetti contratti o da prevedersi caso per caso e in accordo a quanto già disciplinato nel _____.

Articolo 8 – Confidenzialità

Nel corso del rapporto di collaborazione scientifica, le Parti si scambieranno «Informazioni Riservate».

Ciascuna Parte si impegna a garantire per se stessa, per il proprio personale, per i propri collaboratori e per terzi soggetti alla stessa comunque riferibili che le Informazioni Riservate dell'altra Parte di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno tenute strettamente confidenziali e non saranno, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, in alcun modo utilizzate o divulgate.

Il termine «Informazioni Riservate» comprende, senza limitazione alcuna, tutti gli elementi riferibili ai diritti di proprietà intellettuale riconducibili alle attività delle Parti, alle informazioni tecniche, (ovvero a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i dati, i progetti, i disegni ed ogni altro materiale e metodo), nonché alle domande di brevetto e ai brevetti delle Parti.

Gli obblighi di cui al presente articolo permarranno a carico delle Parti per un termine di cinque (5) anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione scientifica per qualsivoglia causa intervenuta. Esse cesseranno di essere efficaci solo allorché le Informazioni Confidenziali diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o alle persone da esse impiegate per l'esecuzione della presente Convenzione o a seguito di ordine delle autorità competenti.

Art. 9 – Tutela dei dati personali e Riservatezza

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali di qualsiasi soggetto impegnato nelle attività di ricerca congiunte. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di prendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza – ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal suddetto Codice. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall'articolo 7 del Codice medesimo.

Articolo 10 – Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Spin-off si impegna a dotarsi di idonea copertura assicurativa con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi del proprio personale per gli eventuali danni che lo stesso possa causare a persone e cose della Scuola.

Rimane a carico di Spin-off l'assicurazione contro danni accidentali e furto di eventuali beni a qualsiasi titolo detenuti ed introdotti nei locali dell'Istituto.

Articolo 11 – Sicurezza

Le Parti considerano la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori come prioritaria.

Ferma restando la responsabilità della Scuola sulla conformità dell'edificio e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi

derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cosiddetto Testo Unico).

In particolare ciascuna Parte sarà responsabile dell'attuazione dei seguenti obblighi di legge:

- individuazione del Datore di lavoro, del Responsabile del servizio prevenzione e protezione, del Medico competente, ecc;
- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori.

Ai fini di un più semplice adempimento degli obblighi di legge, fermo restando la necessità che Spin-off formalizzi il proprio organigramma, le nomine e le deleghe, ai sensi di legge, la Scuola offre la possibilità di usufruire dei seguenti servizi a pagamento:

-

Inoltre, data la stretta connessione e interferenza tra le attività delle Parti, Scuola e SPIN-OFF si impegnano a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi, provvedendo a redigere un documento unico di gestione dei rischi interferenti, contenente:

- i soggetti responsabili, ciascuno per la rispettiva Parte, ai fini della salute e sicurezza dei propri lavoratori;
- l'individuazione e la valutazione dei rischi indotti dalle rispettive attività;
- le modalità di accesso ai locali e i soggetti responsabili dei controlli e della vigilanza sui propri lavoratori;
- l'indicazione delle procedure di emergenza e dei soggetti deputati ad attuarle (Addetti antincendio e primo soccorso).

L'autorizzazione alla frequenza dei luoghi di lavoro è concessa a Spin-off nel rispetto dell'orario ufficiale di apertura della sede di Istituto e, ove necessario, della adeguata copertura assicurativa che sollevi le Parti da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore. Eventuali deroghe alla limitazione di orario di cui sopra possono essere concesse tramite specifici accordi fra le Parti.

Per ciò che attiene la gestione di eventuali situazioni di pericolo grave ed immediato, la Scuola è responsabile del Piano di emergenza ed evacuazione della sede. Spin-off adotterà tale Piano e potrà provvedere a formare propri Addetti a supporto delle squadre di emergenza della sede.

La trasmissione dei documenti e delle informazioni aventi rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori viene effettuata in via formale (protocollo o posta elettronica certificata) e rinnovata in caso di modifiche delle attività, dei relativi rischi, ecc.

La Scuola non si fa carico della gestione e smaltimento di eventuali rifiuti speciali prodotti da Spin-off

Articolo 12 – Durata della convenzione

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e terminerà trascorsi tre anni dalla data di costituzione di Spin-off, ovvero il ____ 2018, salva proroga derivante dalle necessità connesse alle attività ed adempimenti progettuali di cui all'art. 2. La proroga potrà essere formalizzata tramite scambio di Note tra i Referenti di cui all'art. 14 e dovrà recare la previsione della sua durata.

Articolo 13 – Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti si impegnano nel portare a compimento le attività progettuali di cui all'art. 2, che saranno svolte nell'ambito della presente convenzione.

Il recesso pertanto potrà essere formalizzato relativamente alla parte del rapporto convenzionale avente ad oggetto la sola concessione in comodato d'uso della postazione di lavoro. La Parte che intende recedere dovrà notificarne all'altra Parte la volontà, nel rispetto di un preavviso di almeno 2 (due) mesi, all'attenzione dei Referenti di cui all'art. 14.

In caso di recesso unilaterale o di risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora che le specifiche in merito alla proprietà intellettuale di cui all'art. 7 della presente Convenzione, nonché gli impegni di confidenzialità di cui all'art. 8 della presente Convenzione, rimarranno in vigore per la durata prevista dai rispettivi articoli.

Articolo 14 – Referenti per le comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ufficiale scambiata tra le Parti, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione (rif. Art. 12 e Art. 13), dovrà effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'attenzione dei Referenti di seguito indicati:

- per Spin-off: -----
- per l'Istituto:

posta elettronica certificata: protocollo@sssup.legalmailpa.it o posta elettronica di Istituto

Le restanti comunicazioni potranno essere scambiate a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati, fermo restando la possibilità di attivare il canale di comunicazione ufficiale di cui al punto precedente:

- per Spin-off
- per la Scuola:

- a) aspetti logistici: Responsabile Amministrativo
- b) aspetti inerenti alla sicurezza: Responsabile U.O. Sicurezza; e-mail
- c) ; posta elettronica certificata: protocollo@sssup.legalmailpa.it
- d) gestione dei rapporti con imprese Spin-Off: Responsabile U.O. Valorizzazione Ricerca; e-mail:

Articolo 15 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie al tempo vigenti.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo entro tre mesi dall'inizio del tentativo di risoluzione stragiudiziale come specificata al comma precedente, sulla controversia sarà competente il Foro giudiziario di Pisa.

Articolo 16 – Oneri fiscali e registrazione

L'imposta di bollo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972 è assolta da SPIN-OFF. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 e 4 della Tariffa Parte II del D.P.R n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

PER LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Prof.

Data

PER Spin-off - S.r.l.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dr. _____

Data

Per presa visione
IL RETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Data

